



REGIONE CALABRIA
Autorità di Bacino Regionale

**DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLE
RICHIESTE DI PARERE SULLE CONCESSIONI DI
DERIVAZIONE E UTILIZZAZIONE DI ACQUE
SUPERFICIALI E SOTTERRANEE (ART. 96, COMMA 1, DEL
D.LGS. 152/2006)**

- a) Acque sotterranee*
- b) Sorgenti naturali*
- c) Corsi d'acqua*

Approvato dal Comitato Istituzionale dell'ABR con delibera n. 14 del 17/07/2007, previo parere favorevole del Comitato Tecnico emesso nella seduta del 31/05/2007.

PREMESSA

Il presente documento, prodotto dalla Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino, è il risultato della elaborazione di approfondimenti sulla legislazione vigente e sulle esperienze regolamentari e applicative di diverse realtà territoriali (Autorità di Bacino, regioni, province...), queste ultime per alcuni aspetti fatte proprie più o meno integralmente, laddove necessario con gli adeguamenti dovuti alle peculiarità territoriali e amministrative della regione Calabria.

Le indicazioni tecniche in esso contenute rimangono in ogni caso suscettibili di modifiche e integrazioni in funzione di:

- leggi, direttive, regolamenti, atti di pianificazione o quant'altro dovesse intervenire in futuro a normare la materia trattata;
- valutazioni derivanti dall'esperienza dell'applicazione corrente di quanto stabilito.

Di seguito vengono fornite le indicazioni in merito alla documentazione da produrre per l'ottenimento dei pareri previsti dall'art. 96, comma 1, del D.Lgs, che ha modificato l'art. 7, comma 2 del R.D. 1775/1933 in merito alle domande di derivazione e i relativi riferimenti normativi.

A) DERIVAZIONI DI ACQUE SOTTERRANEE MEDIANTE OPERE DI CAPTAZIONE

La razionale progettazione di un'opera di captazione di acque sotterranee richiede sempre uno studio idrogeologico preliminare da eseguire nella fase di ricerca della risorsa. In relazione al parere di competenza dell'Autorità di Bacino (ex art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, per come modificato dall'art. 96, comma 1, del D.Lgs 152/2006), preliminare e vincolante per gli uffici concedenti in merito agli **utilizzi di acque sotterranee, mediante opere di captazione quali pozzi, trincee drenanti, etc...** la documentazione tecnica da allegare alle domande di concessione deve essere caratterizzata da un grado di elaborazione e da contenuti tali da consentire esaustivamente la valutazione degli aspetti relativi:

"...alla garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico e dell'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare pericoli di intrusione di acque salate o inquinate..." (art. 12-bis, comma 2, del R.D. 1775/1933 nella formulazione dell'art. 96, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, originariamente introdotta dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 275/1993).

Nel caso degli **utilizzi di acque sotterranee tramite pozzi, trincee drenanti, etc...** con espresso richiamo ai riferimenti normativi riportati in appendice, gli elaborati progettuali da fornire all'Autorità di Bacino, redatti da tecnici in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia delle opere da realizzare e/o degli elaborati tecnici da produrre, sono:

- a) Inquadramento preliminare delle opere riguardo alle perimetrazioni di rischio idraulico e/o di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e, in caso di interferenza, loro giustificazione normativa nell'ambito delle relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (ciò ai fini della sola verifica di compatibilità con il PAI, laddove necessario).
- b) Riferimenti ad altre eventuali situazioni di vincolo territoriale (idrogeologico, urbanistico, paesaggistico-ambientale...) interferenti con le aree d'intervento.
- c) Inquadramento corografico in scala 1:10.000 o 1:25.000, con perimetrazione del bacino idrogeologico di interesse, se ricostruito, e del bacino imbrifero all'interno del quale ricade l'opera di presa, e ubicazione in scala di maggior dettaglio (1:2.000 o più, se disponibile) delle opere connesse alla captazione (pozzo propriamente detto, opere di trasporto e utilizzo) e alla eventuale restituzione dell'acqua.
- d) Indicazione univoca delle **coordinate UTM o Gauss-Boaga** del pozzo di emungimento e delle opere di eventuale restituzione sia sulla modulistica, sia sulla relazione e sugli elaborati cartografici allegati (necessario per l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche).
- e) Attestazione degli adempimenti di cui all'art. 1 della legge 464/84 in merito alla comunicazione al Servizio Geologico Nazionale (oggi confluito nel Dipartimento per la Difesa del Suolo - APAT) e della documentazione contenente i risultati della ricerca (stratigrafia, prove di collaudo, etc...) e le caratteristiche tecniche delle opere realizzate (solo per pozzi profondi più di 30 m e per gallerie drenanti lunghe più di 200 m).
- f) **Studio geologico-idrogeologico di dettaglio** sull'assetto litostratigrafico e sulle caratteristiche delle falde, con particolare riguardo alla stratigrafia e alla permeabilità dei materiali attraversati (individuazione dell'acquifero che si intende

captare, valutazione della compatibilità dei prelievi con le condizioni idrogeologiche locali e la capacità di ricarica naturale dell'acquifero, verifica di eventuali interferenze con altre derivazioni già in essere...).

- g) **Relazione tecnica generale**, con dettaglio
- delle caratteristiche esecutive della perforazione
 - modalità di avanzamento
 - diametro
 - profondità;
 - delle caratteristiche tecnico-costruttive del pozzo
 - tubo di rivestimento
 - cementazione
 - filtri e loro posizionamento
 - pompa installata (profondità di posizionamento, tipo, matricola e potenza).
- h) **Prova di portata (per portate previste > 1 l/s)**, per la definizione delle caratteristiche idrauliche del pozzo, con misurazione dei livelli *statico* e *dinamico* della falda, ricostruzione della *curva caratteristica del pozzo* e definizione della *portata critica di emungimento* (l/s) e della *portata di esercizio o ottimale* (l/s), il tutto completo di tabelle e diagrammi riassuntivi. Deve essere altresì definito il cono di emungimento per la verifica delle interferenze con le altre opere di derivazione esistenti nell'area.
- i) **Tipologia d'uso**: consumo umano, irriguo, industriale, zootecnico, piscicoltura, idroelettrico, irrigazione di impianti sportivi e di aree destinate a verde pubblico, antincendio, igienico e assimilati, altro uso.
- j) Definizione della **portata media** (l/s) e della **portata massima** (l/s), del **volume mensile** (m³) e **annuo** di prelievo (m³).
- k) **Relazione sul fabbisogno**, modalità di effettivo utilizzo (continuo, discontinuo, sporadico e periodi di utilizzo) e giustificazione dei quantitativi richiesti con l'attività:
- consumo umano: abitanti serviti;
 - uso irriguo: superficie complessiva da irrigare (in ettari), colture esistenti e/o da impiantare, sistema di irrigazione, comprensorio irriguo;
 - uso zootecnico: tipo di allevamento e numero dei capi;
 - uso industriale: descrizione del processo produttivo e di utilizzo dell'acqua, eventuali sistemi di riciclo.
- l) Autocertificazione sull'esistenza o meno di altre utilizzazioni a beneficio della stessa proprietà.
- m) Informazioni su eventuali pozzi preesistenti in un intorno di 500 m, e possibilmente loro cartografazione.
- n) Descrizione degli **strumenti di misurazione e monitoraggio delle portate di prelievo** oggetto di domanda, per come già previsto dall'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. e del D.M. 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente, e ora dall'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
- o) Se il sito ricade in un territorio di competenza di un Consorzio di Bonifica si deve dimostrare che il fabbisogno idrico non possa essere soddisfatto attraverso le strutture consortili esistenti (art. 96, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, che inserisce

un altro comma dopo il terzo del R.D. 1775/1933). Lo stesso vale nel caso di agglomerati A.S.I.

p) Laddove è previsto uno scarico delle acque prelevate, dovranno altresì essere dettagliati:

- ☞ il volume restituito;
- ☞ l'esistenza, la tipologia e la capacità di depurazione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti e/o collettamento dei reflui;
- ☞ la qualità delle acque restituite, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.lgs. 152/2006.

q) **Solo per i pozzi ad uso potabile**, in aggiunta:

- analisi delle caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche delle acque;
- cartografazione di eventuali centri di pericolo (art. 94, comma 4 del D.Lgs. 152/2006) presenti nell'intorno dell'opera di captazione per un raggio di almeno 500 m¹;
- proposta preliminare di delimitazione delle aree di salvaguardia per l'opera in progetto (di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) previste dall'art. art. 94 del D.Lgs. 152/2006¹.

Per le **domande di concessioni in sanatoria** relative a pozzi esistenti, devono essere evidenziate e giustificate adeguatamente le informazioni richieste che eventualmente non è possibile fornire.

Per le **domande di rinnovo delle concessioni** che confermano i quantitativi e gli utilizzi già assentiti, il richiedente potrà richiamare, proponendoli comunque in copia, gli elaborati tecnico-documentali della documentazione tecnica già prodotta agli uffici concedenti e all'Autorità di Bacino all'atto della concessione originaria, se rispondenti a quanto sopra. La stessa Autorità si riserva in ogni caso di richiedere la documentazione integrativa che dovesse ritenere necessaria.

Per il rilascio del parere di cui sopra il richiedente è tenuto a trasmettere il progetto in duplice copia all'Autorità di Bacino.

¹ In caso di erogazione a terzi “mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse” (art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006)

B) DERIVAZIONI MEDIANTE CAPTAZIONE DI SORGENTI NATURALI

In relazione al parere di competenza dell'AdB (ex art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, per come modificato dall'art. 96, comma 1, del D.Lgs 152/2006), preliminare e vincolante per gli uffici concedenti in merito agli utilizzi di acque superficiali e/o sotterranee, tramite captazioni di sorgenti, la documentazione tecnica da allegare alle domande di concessione deve essere caratterizzata da un grado di elaborazione e da contenuti tali da consentire esaustivamente la valutazione degli aspetti relativi (vedi anche comma 3 dell'art. 96 del D/Lgs. 152/2006):

- “..alla garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico e dell'equilibrio tra il prelievo e la capacità di ricarica dell'acquifero...” (art. 12-bis, comma 2, del R.D. 1775/1933 nella formulazione dell'art. 96, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, originariamente introdotta dall'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 275/1993);
- al *Deflusso Minimo Vitale* (DMV), ossia della portata minima da rilasciare a valle dell'opera di presa.

Nel dettaglio, con espresso richiamo ai riferimenti normativi riportati in appendice, gli elaborati progettuali da fornire all'Autorità di Bacino, redatti da tecnici in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia delle opere da realizzare e/o degli elaborati tecnici da produrre, sono:

- a) Inquadramento preliminare delle opere riguardo alle perimetrazioni di rischio idraulico e/o di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e, in caso di interferenza, loro giustificazione normativa nell'ambito delle relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (ciò ai fini della sola verifica di compatibilità con il PAI, laddove necessario).
- b) Riferimenti ad altre eventuali situazioni di vincolo territoriale (idrogeologico, urbanistico, paesaggistico-ambientale...) interferenti con le aree d'intervento.
- c) Inquadramento corografico in scala 1:10.000 o 1:25.000, con perimetrazione del bacino idrogeologico di interesse, se ricostruito, e del bacino imbrifero all'interno del quale ricade l'opera di presa, e ubicazione in scala di maggior dettaglio (1:2.000 o più, se disponibile) delle opere connesse alla captazione della sorgente, nonché al trasporto e all'utilizzo della risorsa, e, infine, alla eventuale restituzione dell'acqua.
- d) Indicazione univoca delle **coordinate UTM o Gauss-Boaga** delle opere di presa e di eventuale restituzione sia sulla modulistica, sia sulla relazione e sugli elaborati cartografici allegati (necessario per l'aggiornamento del catasto delle utenze idriche).
- e) **Tipologia d'uso**: consumo umano, irriguo, industriale, zootecnico, piscicoltura, idroelettrico, irrigazione di impianti sportivi e di aree destinate a verde pubblico, antincendio, igienico e assimilati, altro uso.
- f) **studio idrogeologico di dettaglio** contenente l'inquadramento dell'area, l'assetto litostratigrafico, i lineamenti geomorfologici, strutturali e idrografici, e la descrizione delle caratteristiche dell'acquifero interessato e del relativo bacino di alimentazione, definizione del regime delle portate e dei parametri idraulici e idrogeologici necessari per la corretta gestione della sorgente (curva d'esaurimento, coefficiente d'immagazzinamento, etc...).

- g) Indicazione del regime delle portate, della portata minima e massima della sorgente.
- h) Dettaglio delle fonti di riferimento, e di tutti gli elaborati e tabelle (da allegare) riportanti i periodi di osservazione, i dati pluviometrici e/o idrometrici utilizzati e le stazioni di misura considerate.
- i) **Valutazione del DMV** da rilasciare a valle dell'opera di presa sulla base dei criteri indicati dall'Autorità di Bacino (per le sorgenti con portata minima continua oltre 1 (uno) l/s).
- j) Dettagliata descrizione delle opere di captazione e di eventuale restituzione, e del loro funzionamento, con particolare riferimento alle parti volte a garantire il rilascio del DMV, laddove previsto.
- k) **Relazione sul fabbisogno**, modalità di effettivo utilizzo (continuo, discontinuo, sporadico e periodi di utilizzo) e giustificazione dei quantitativi richiesti con l'attività:
 - consumo umano: abitanti serviti;
 - uso irriguo: superficie complessiva da irrigare (in ettari), colture esistenti e/o da impiantare, sistema di irrigazione, comprensorio irriguo;
 - uso zootecnico: tipo di allevamento e numero dei capi;
 - uso industriale: descrizione del processo produttivo e di utilizzo dell'acqua, eventuali sistemi di riciclo.
- l) Autocertificazione sull'esistenza o meno di altre utilizzazioni a beneficio della stessa proprietà.
- m) Informazioni su altre opere di captazione di sorgenti e/o pozzi di emungimento in un intorno di 500 m, nonché di opere derivazione di acque superficiali nel caso l'opera di presa sia in corrispondenza di un impluvio naturale.
- n) Descrizione degli **strumenti di misurazione e monitoraggio delle portate** di prelievo oggetto di domanda, per come già previsto dall'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. e del D.M. 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente, e ora dall'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
- o) Se il sito ricade in un territorio di competenza di un Consorzio di Bonifica si deve dimostrare che il fabbisogno idrico non possa essere soddisfatto attraverso le strutture consortili esistenti (art. 96, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, che inserisce un altro comma dopo il terzo del R.D. 1775/1933). Lo stesso vale nel caso di agglomerati A.S.I.
- p) Per le richieste in cui è previsto uno scarico delle acque prelevate, oltre alla ubicazione del punto di restituzione di cui al punto d), devono essere specificati:
 - ☞ il volume restituito;
 - ☞ l'esistenza, la tipologia e la capacità di depurazione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti e/ collettamento dei reflui;
 - ☞ la qualità delle acque restituite, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del Dlgs. 152/2006.

q) **Solo per le captazioni di sorgenti ad uso potabile**, in aggiunta:

- analisi delle caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche delle acque;
- cartografazione di eventuali centri di pericolo (art. 94, comma 4 del D.Lgs. 152/2006) presenti nell'intorno dell'opera di captazione per un raggio di almeno 500 metri²;
- proposta preliminare di delimitazione delle aree salvaguardia per l'opera in progetto (di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) previste dall'art. 94 del D.Lgs. 152/2006².

Al fine di stabilire una “modulazione” delle elaborazioni e degli adempimenti sopra dettagliati, in relazione all'entità del prelievo e alla tipologia d'uso della risorsa in concessione:

per opere che prevedono prelievi entro i 7 l/s per uso irriguo, gli adempimenti possono essere limitati ai punti a-b-c-d-e-g-k-l-m-n-o, salvo richiesta di integrare la documentazione a discrezione dell'Autorità di Bacino. Lo stesso per opere che prevedano prelievi entro i 3 l/s per le altre tipologie d'uso, per le quali per gli usi diversi dal consumo umano (o potabile) deve essere prodotta anche la documentazione di cui al punto p, mentre per l'uso potabile è prevista ad integrazione la documentazione di cui al punto q.

Per le **concessioni in sanatoria**, devono essere evidenziate e giustificate adeguatamente le informazioni richieste che eventualmente non è possibile fornire.

Per le **domande di rinnovo delle concessioni** che confermano i quantitativi e gli utilizzi già assentiti, il richiedente potrà richiamare, proponendoli comunque in copia, gli elaborati tecnico-documentali della documentazione tecnica già prodotta agli uffici concedenti e all'Autorità di Bacino all'atto della concessione originaria, se rispondenti a quanto sopra. La stessa Autorità si riserva in ogni caso di richiedere la documentazione integrativa che dovesse ritenere necessaria.

Per il rilascio del parere di cui sopra il richiedente è tenuto a trasmettere il progetto in duplice copia all'Autorità di Bacino.

² In caso di erogazione a terzi “mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse” (art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006)

C) DERIVAZIONI DA CORSI D'ACQUA

In relazione al parere di competenza dell'AdB (ex art. 7, comma 2, del R.D. 1775/1933, per come modificato dall'art. 96, comma 1, del D.Lgs 152/2006), preliminare e vincolante per gli uffici concedenti in merito agli utilizzi di acque superficiali la documentazione tecnica da allegare alle domande di concessione deve essere caratterizzata da un grado di elaborazione e da contenuti tali da consentire esaustivamente la valutazione degli aspetti relativi (vedi anche comma 3 dell'art. 96 del D/Lgs. 152/2006):

- al bilancio idrico e/o idrologico del bacino;
- al **Deflusso Minimo Vitale** (DMV), ossia della portata minima da rilasciare nell'alveo del corso d'acqua a valle dell'opera di presa;
- alle previsioni nelle opere d'arte degli appositi passaggi per il DMV e la fauna ittica, in relazione alla tipologia delle opere di derivazione, all'entità delle portate oggetto di derivazione e alle caratteristiche del corpo idrico interessato;
- monitoraggio quali-quantitativo delle acque.

Nel dettaglio, con espresso richiamo ai riferimenti normativi riportati in appendice, gli elaborati progettuali da fornire all'Autorità di Bacino, redatti da tecnici in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione adeguata alla tipologia delle opere da realizzare e/o degli elaborati tecnici da produrre, sono:

- a) Inquadramento preliminare delle opere riguardo alle perimetrazioni di rischio idraulico e/o di frana del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e, in caso di interferenza, loro giustificazione normativa nell'ambito delle relative Norme di Attuazione e Misure di Salvaguardia (ciò ai fini della sola verifica di compatibilità con il PAI, laddove necessario).
- b) Riferimenti ad altre eventuali situazioni di vincolo territoriale (idrogeologico, urbanistico, paesaggistico-ambientale...) interferenti con le aree d'intervento;
- c) Inquadramento corografico in scala 1:10.000 o 1:25.000, con perimetrazione del bacino imbrifero di interesse, e ubicazione in scala di maggior dettaglio (1:2.000 o più, se disponibile) delle opere connesse alla derivazione, (opere di presa, di derivazione/trasporto, utilizzo), e, infine, alla eventuale restituzione dell'acqua.
- d) Indicazione univoca delle **coordinate UTM o Gauss-Boaga** delle opere di presa e di eventuale restituzione sia sulla modulistica, sia sulla relazione e sugli elaborati cartografici allegati (necessario per il costante aggiornamento del catasto delle utenze idriche).
- e) **Tipologia d'uso**: consumo umano, irriguo, industriale, zootecnico, piscicoltura, idroelettrico, irrigazione di impianti sportivi e di aree destinate a verde pubblico, antincendio, igienico e assimilati, altro uso.
- f) **Valutazione esaustiva e puntuale illustrazione di tutti gli aspetti idrologico-idraulici connessi alla derivazione**: bilancio idrologico del bacino di riferimento, caratterizzazione idrologica del corpo idrico, calcoli giustificativi delle portate richieste in relazione alle potenzialità del corso d'acqua...
- g) Dettaglio delle fonti di riferimento, e di tutti gli elaborati e tabelle (da allegare) riportanti i periodi di osservazione, i dati pluviometrici e/o idrometrici utilizzati e le stazioni di misura considerate.

- h) Dimostrazione di eventuali similitudini idrogeologiche tra bacino di interesse e bacino di riferimento assunte, su basi idrologiche, geologiche, delle formazioni superficiali e di uso del suolo.
- i) Valutazione del DMV da rilasciare a valle dell'opera di presa sulla base dei criteri indicati dall'Autorità di Bacino Regionale nella seduta del 17/05/2007.
- j) Dettagliata descrizione delle opere di captazione e di eventuale restituzione, e del loro funzionamento, con particolare riferimento alle parti volte a garantire il rilascio del DMV e i passaggi della fauna ittica, ai sensi della normativa vigente, attraverso il quale dovrà transitare l'intero DMV calcolato.
- k) Informazioni sulle altre derivazioni di acque superficiali in essere lungo lo stesso corso d'acqua, se disponibili.
- l) Relazione sul fabbisogno, modalità di effettivo utilizzo (continuo, discontinuo, sporadico e periodi di utilizzo) e giustificazione dei quantitativi richiesti con l'attività e l'uso previsto della risorsa, con indicazione delle portate media e massima (in l/s) e dei volumi mensili e annui (in m³). In dettaglio, occorre fornire inoltre i seguenti dati:
- consumo umano: abitanti serviti;
 - uso irriguo: superficie complessiva da irrigare (in ettari), colture esistenti e/o da impiantare, sistema di irrigazione, comprensorio irriguo;
 - uso zootecnico: tipo di allevamento e numero dei capi;
 - uso industriale: descrizione del processo produttivo e di utilizzo dell'acqua, eventuali sistemi di riciclo.
 - uso idroelettrico: salto utile e potenza installata.
- m) Descrizione degli strumenti di misurazione e monitoraggio delle portate oggetto di domanda sia in prelievo e, se prevista, in restituzione, sulla base di quanto previsto già dall'art. 22, comma 3 del D.Lgs. 152/1999 e s.m.i. e del D.M. 28 luglio 2004 del Ministero dell'Ambiente, e ora dall'art. 95, comma 3 del D.Lgs. 152/2006.
- n) Descrizione delle misure di riduzione dei consumi idrici, qualora esistenti.
- o) Per le richieste dove è prevedibile uno scarico delle acque prelevate, oltre alla ubicazione del punto di restituzione di cui al punto d), devono essere specificati:
- volume restituito;
 - presenza, tipologia e capacità di depurazione degli eventuali sistemi di abbattimento degli inquinanti e/o collettamento dei reflui;
 - la qualità delle acque restituite, secondo quanto previsto nel D.Lgs. 152/2006 (art. 101, comma 1).
- p) Descrizione dei programmi di controlli ambientali, se previsti in progetto, sulla qualità biologica del corso d'acqua (parametro IBE – Indice Biotico Esteso), per verificare il mantenimento delle caratteristiche qualitative nel tratto compreso tra opera di presa e restituzione.
- q) Se il sito ricade in un territorio di competenza di un Consorzio di Bonifica, si deve dimostrare che il fabbisogno idrico non possa essere soddisfatto attraverso le strutture consortili esistenti (art. 96, comma 9, del D.Lgs. 152/2006, che inserisce un altro comma dopo il terzo dell'art. 21 del R.D. 1775/1933). Lo stesso vale per le derivazioni ad uso industriale in ambiti di agglomerati A.S.I.

- r) Solo per le derivazioni da rete idrica superficiale **ad uso potabile**, in aggiunta:
- analisi delle caratteristiche fisico-chimiche e batteriologiche delle acque;
 - cartografazione di eventuali centri di pericolo (art. 94, comma 4 del D.Lgs. 152/2006) presenti nell'intorno dell'opera di captazione per un raggio di almeno 500 m³;
 - proposta preliminare di delimitazione delle aree salvaguardia per l'opera in progetto (di tutela assoluta, di rispetto e di protezione) previste dall'art. art. 94 del D.Lgs. 152/2006³.

Al fine di stabilire una "modulazione" delle elaborazioni e degli adempimenti sopra dettagliati, in relazione all'entità del prelievo e alla tipologia di concessione:

*per opere che prevedono prelievi per qualsiasi tipologia d'uso entro i 7 l/s, gli adempimenti sono limitati ai punti **a-b-c-d-e-j-k-l-m-q** e **r** (questo ultimo nel caso di uso potabile), salvo richiesta di integrare la documentazione a discrezione dell'Autorità di Bacino. Ad eccezione dell'uso irriguo e/o potabile, per gli altri usi deve essere prodotta anche la documentazione di cui al punto **o**.*

Per le **domande di concessioni in sanatoria** relative a derivazioni esistenti, devono essere evidenziate e giustificate adeguatamente le informazioni richieste che eventualmente non è possibile fornire.

Per le **domande di rinnovo delle concessioni** che confermano i quantitativi e gli utilizzi già assentiti, il richiedente potrà richiamare, proponendoli comunque in copia, gli elaborati tecnico-documentali della documentazione tecnica già prodotta agli uffici concedenti e all'Autorità di Bacino all'atto della concessione originaria, se rispondenti a quanto sopra. La stessa Autorità si riserva in ogni caso di richiedere la documentazione integrativa che dovesse ritenere necessaria.

Per il rilascio del parere di cui sopra il richiedente è tenuto a trasmettere il progetto in duplice copia all'Autorità di Bacino.

Catanzaro, 28 maggio 2007

**a cura della Segreteria Tecnica
dell'Autorità di Bacino Regionale della Calabria**

³ In caso di erogazione a terzi "mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse" (art. 94, comma 1, del D.Lgs. 152/2006)

APPENDICE 1: RIFERIMENTI NORMATIVI

a) normative a livello nazionale :

- **Regio Decreto del 14 agosto 1920, n. 1285:** *“Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche”*.
- **Decreto Ministeriale 16 dicembre 1923:** *“Norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di domande per grandi e piccole derivazioni d’acqua”*, di cui all’art. 9 del regolamento emanato con RD 1285/1920.
- **Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775:** *“Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici”*, e s.m.i..
- **Legge 4 agosto 1984, n. 464:** *“Norme per agevolare l’acquisizione da parte del Servizio geologico della Direzione generale delle Miniere del Ministero dell’Industria, del commercio e dell’artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale”*, (in merito agli obblighi di trasmissione della documentazione contenente i risultati della ricerca (stratigrafia, prove di collaudo, etc...) - e delle caratteristiche tecniche delle opere realizzate (per pozzi profondi più di 30 m e per gallerie drenanti lunghe più di 200 m).
- **D.Lgs. 12 luglio 1993, n. 275:** *“Riordino in materia di concessione di acque pubbliche”* (che ha introdotto, tra l’altro, il parere preventivo dell’Autorità di Bacino in ordine alla compatibilità dell’utilizzazione con le previsioni del piano di bacino - poi sostituito dal Piano di Tutela delle acque con il D.Lgs. 152/1999 - anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo dell’equilibrio del bilancio idrico o idrologico, riprende il concetto di *deflusso minimo vitale* per i corsi d’acqua).
- **D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387:** *“Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità”*.
- **Decreto del Ministero dell’Ambiente e Territorio 28/7/2004**, con allegate le *“Linee guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la determinazione del minimo deflusso vitale”*, che al paragrafo 7.2 prevedono che *“in attesa dei Piani di tutela e comunque per i corsi d’acqua non ancora interessati dalle elaborazioni di Piano, il DMV potrà essere definito in base ai criteri e alle formule adottati dalle Autorità di bacino o dalle Regioni”*.
- **D.Lgs. 03/04/2006, n. 152:** *“Norme in materia ambientale”* (che, tra l’altro, elimina il silenzio-assenso del parere dell’Autorità di Bacino, stabilendo termini di 40 gg. o 90 gg, a seconda se trattasi di piccole o grandi derivazioni).

b) normative a livello regionale :

- **L.R. 26 novembre 2001, n. 29:** *“Norme per l’esercizio della pesca degli osteitti e per la produzione e l’incremento della fauna nelle acque interne della Regione Calabria”* (riportante all’art. 22 un criterio di valutazione del Deflusso Minimo Vitale dei corsi d’acqua).